

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 4 DEL 30/01/2020

OGGETTO

Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG.

**IL DIRETTORE GENERALE
Stelio Vatta**

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Anna Toro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Anna Toro	Anna Lutman

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;

VISTI , in particolare:

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'art. 14, il quale descrive natura e funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, recante definizione dei requisiti per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione;
- la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 23 giugno 2014, n. 90, che stabilisce che le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance di cui agli artt. Da 7 a 14 del D.Lgs. 150/2009 sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, il cui articolo 6, comma 4, della stabilisce che ogni amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del Servizio sanitario regionale, singolarmente o in forma associata, si dotino di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, il quale esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- il decreto del Direttore Generale n. 98 dd. 25.07.2016 con il quale in applicazione della citata legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, è stato istituito l'OIV di ARPA FVG in forma collegiale e contestualmente:
 - è stato approvato il Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché l'Avviso per la nomina dell'Organismo medesimo;
 - si è previsto per lo svolgimento dell'incarico un compenso onnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordi annui per il Presidente e a € 3.000,00 lordi annui per ciascuno dei due componenti, tenuto conto del carico di lavoro e delle attività spettanti all'Organismo Indipendente di Valutazione, così come individuate dalle disposizioni sopra richiamate;

DATO ATTO che l'art. 6 della legge regionale legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 è stato abrogato dalla legge regionale 09.12.2016, n. 18 recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale", la quale trova applicazione solo per gli enti del comparto unico anche nella parte in cui, al Capo V Valutazione della prestazione, ha disciplinato

l'OIV;

ATTESO che, ai sensi della delibera ANAC n. 23 dd. 6.11.2012, *“le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16.*

Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell’OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all’art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della Commissione.”;

ATTESO che le Regioni, gli Enti regionali, le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti locali stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’O.I.V., in quanto, nella loro autonomia possono affidare ad altri organi i compiti previsti da dette disposizioni normative;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per la Valutazione della Performance, con la circolare DFP-0003550-P-19/01/2017, ha a sua volta precisato che *“le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2, del citato D.M. del 2 dicembre 2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al D.Lgs. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.P.R. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016.”;*

VISTA, altresì, la nota ANAC n. 1 dd. 24.01.2018 nell’ambito della quale si precisa che *“le Regioni e gli Enti locali non sono tenuti a dotarsi dell’OIV, potendo attribuire le relative funzioni ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione (. . .)”;*

RITENUTO, per quanto sopra, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ad ARPA FVG dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 istitutiva dell’Agenzia, avendo comunque a riferimento, in linea di principio, la normativa nazionale e la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, di costituire il proprio organo di controllo interno denominato Nucleo di Valutazione;

RITENUTO, altresì, di:

- approvare il Regolamento del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG, come da allegato al presente decreto;
- costituire il Nucleo di Valutazione di ARPA FVG di ARPA FVG in forma collegiale, formato dal Presidente e da due componenti;
- stabilire che, per lo svolgimento dell’incarico, è previsto un compenso onnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordi annui per il Presidente e a € 3.000,00 lordi annui per ciascuno dei due componenti, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio;

DECRETA

1. di approvare il Regolamento del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG, come da allegato al presente decreto;
2. di stabilire che:
 - Il Nucleo di Valutazione di ARPA FVG di ARPA FVG è costituito in forma collegiale ed è formato dal Presidente e da due componenti;
 - per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso onnicomprensivo pari a € 4.000,00 lordi annui per il Presidente e a € 3.000,00 lordi annui per ciascuno dei due componenti;
3. di dare atto che i componenti dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione, la cui scadenza è fissata il 31.01.2020, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal Regolamento di cui al punto 1, continuano ad espletare il proprio incarico sino alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(ing.Stellio Vatta)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 30/01/2020 15:43:13

IMPRONTA: 0CBAA37F64FEFB018F8DD26145099373AF3FB9A8C579D69C3782A89B74E179D4
AF3FB9A8C579D69C3782A89B74E179D40E77139E21DB4A65E3CF24A87FFC03F7
0E77139E21DB4A65E3CF24A87FFC03F78E8072D66F04885B9D11224D8BF73A88
8E8072D66F04885B9D11224D8BF73A88CFE9F9D8035650433E62CF8D725DAB11

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di ARPA FVG

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 e s.m.i., la composizione, la nomina, i compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione di ARPA Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato NdV.

Art. 2

Composizione e durata

1. Il NdV è costituito da tre componenti nominati con provvedimento del Direttore Generale, tenuto conto del principio di parità di genere, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
2. I componenti del NdV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. Il NdV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo NdV, che deve avvenire, di norma, entro 45 giorni dalla data di scadenza.

Art. 3

Requisiti

1. I componenti del NdV sono nominati tra i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. generali:
 1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 2. godimento dei diritti civili e politici;
 3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - b. di competenza ed esperienza:
 1. diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
 2. comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
 - c. di integrità:
 1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 2. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;

3. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
4. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'NDV prima della scadenza del mandato;
5. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 4

Incompatibilità e inconfiribilità

1. Fermo restando i divieti, le cause di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della normativa vigente in materia, i componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5

Nomina

2. Ai fini della nomina dei componenti del NdV si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati, accertati attraverso una valutazione comparativa dei *curricula*, acquisiti previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, e un eventuale colloquio.
3. Il decreto, i *curricula* dei componenti del NdV ed il relativo compenso sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPA.

Art. 6

Funzionamento e sede

1. Il NdV si riunisce di norma presso la sede legale di ARPA.
2. Il NdV opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative di ARPA, è svincolato da compiti e attribuzione di gestione e risponde esclusivamente al Direttore Generale.
3. Il componente con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale.
4. Il Presidente rappresenta il NdV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
5. Le convocazioni delle sedute, di norma formulate per iscritto e corredata dell'ordine del giorno, sono comunicate dal Presidente ai componenti mediante posta elettronica con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di urgenza, i componenti possono essere convocati, senza preavviso, per via telefonica.
6. Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al Presidente, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di riunione può provenire anche dal Direttore Generale.
7. Il NdV si riunisce secondo le esigenze di ARPA e comunque non meno di quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale in relazione a quanto previsto dall'art. 7. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica, non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale che viene approvato nella medesima seduta ed inoltrato al Direttore Generale.
8. Il NdV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

9. Le decisioni del NdV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.
10. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Tecnico-Scientifico o Amministrativo possono partecipare alle riunioni del NdV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente.
11. Per l'espletamento delle sue funzioni il NdV ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile. Può comunque richiedere, oralmente o per iscritto, a tutti gli uffici e alle articolazioni organizzative dell'Agenzia informazioni, atti e documentazione necessari per lo svolgimento delle attività. I componenti del NdV sono tenuti al rispetto del principio di riservatezza e segreto professionale.
12. Il NdV opera in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Agenzia per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance.

Art. 7

Funzioni

1. Il NdV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, ed in particolare:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore Generale;
 - c) valida la relazione annuale sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone al Direttore Generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
 - f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Art. 8

Compenso

1. Il compenso dei componenti del NdV è determinato con decreto del Direttore Generale e tiene conto della complessità organizzativa dell'Agenzia, del carico di lavoro e delle attività di competenza del NdV medesimo.
2. A ciascuno dei componenti, oltre all'indennità di cui al comma 1, spetta il rimborso di eventuali documentate spese di trasferta, vitto e alloggio entro i limiti previsti per la dirigenza di ARPA.
3. L'indennità è erogata in due rate semestrali, oltre al rimborso delle eventuali documentate spese di trasferta, con riferimento alla effettiva presenza alle sedute del NdV.

Art. 9

Struttura tecnica permanente

1. Il NdV, per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, si avvale del supporto di una Struttura tecnica permanente, individuata dal Direttore Generale.
2. La Struttura tecnica permanente ha la funzione di coadiuvare il NdV nello svolgimento delle sue attività, ed in particolare:
 - a) presidia l'integrità del sistema e supporta il NdV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
 - b) svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra il NdV ed i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni;
 - c) cura i rapporti fra l'Agenzia e i componenti del NdV;
 - d) cura la funzione di segreteria del NdV, ne verbalizza le sedute, ne gestisce la corrispondenza e ne costituisce e conserva gli archivi.

Art. 10

Cessazioni per dimissione o revoca

1. In caso di dimissioni presentate da componenti del NdV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte di ARPA.
2. I componenti del NdV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:
 - sopravvenuta incompatibilità di cui all'art. 4;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico;
 - per comportamenti lesivi dell'Agenzia e della carica rivestita
 - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia.
3. Sono dichiarati automaticamente decaduti i componenti che ingiustificatamente sono assenti a tre sedute consecutive.
4. Con provvedimento del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato, nell'ambito della selezione effettuata per i componenti in carica, entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti devono prendere atto delle operazioni in corso.
5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata del NdV, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 12

Pubblicità

1. Del Regolamento viene data pubblicità e informazione sul sito web di ARPA.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSL56E25L424U

DATA FIRMA: 30/01/2020 15:43:29

IMPRONTA: 1C4CCD3603D85593E2B4CBD6EF2308E59E99A2D0684E0C6C68D3B3876957926C
9E99A2D0684E0C6C68D3B3876957926C2372AD7EB1428FA18C835245FE511A12
2372AD7EB1428FA18C835245FE511A128F5312BE5CC183FCA7CC8381631E29BF
8F5312BE5CC183FCA7CC8381631E29BFA0B352B49385645BA70C211E1FB18D48

DECRETO N° 4 DEL 30/01/2020

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 30/01/2020

al 14/02/2020

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 30/01/2020

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 30/01/2020 15:48:22

IMPRONTA: 0F4BA07109B053DD395B938A80B62A0F87FE9CA6828F7B6A4395752DE4B0D4D4
87FE9CA6828F7B6A4395752DE4B0D4D4A225364C067F265C9B2AC678C6DA288A
A225364C067F265C9B2AC678C6DA288A754D1F0FD0C98C45E38347601F62FA0A
754D1F0FD0C98C45E38347601F62FA0A2FA1BAEBBFCE02D6C7547EE2FA3CEC15